



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione
Personale

Publicato all'Albo il
21/09/2023

Decreto Rettorale * del *

Prot. * del *

n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240”

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i;

Tenuto conto delle modifiche alla suddetta legge 240/2010 introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Considerato in particolare che nella predetta Legge è stata introdotta la nuova figura di Ricercatore Tenure Track (RTT);

Richiamato altresì il vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. n. 4289 del 16/12/2020;

Vista la deliberazione n. 13/2023/VI/2 del 18 luglio 2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

Valutato ogni opportuno elemento;

D E C R E T A

Art. 1 - L’approvazione del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;” nel testo che si riporta nel seguito.



Art. 2 - L'emanazione del “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240” di cui all'art. 1.

1. IL RETTORE

(Prof. Stefano GEUNA)

*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 n. 240.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1.** Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle indicazioni comunitarie e del codice etico di Ateneo, le modalità con cui l'Università di Torino, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale per l'assunzione del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 14, comma 6-decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
- 2.** Il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato in tenure track, di cui al comma 1, (di seguito RTT) avviene mediante procedure pubbliche di selezione, che assicurino la valutazione comparativa delle persone candidate e la pubblicità degli atti.
- 3.** È possibile procedere alla copertura di posti per personale ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
- 4.** Ai fini del presente Regolamento:
 - per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare;
 - per SC s'intende il Settore concorsuale;
 - per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;



- per GSD s'intende il Gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 6-bis, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

5. Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 240/2010 e s.m.i., nelle procedure di cui al presente Regolamento deve farsi riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e dei macrosettori.

Art. 2

Programmazione e copertura finanziaria

1. Nei limiti della programmazione triennale del personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per le parti di rispettiva competenza, individuano il numero delle posizioni ricopribili secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla programmazione dell'organico di Ateneo.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di RTT, in favore di personale candidato che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 della L.240/2010 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.
4. I Dipartimenti devono deliberare le modalità di copertura dei posti di personale ricercatore a tempo determinato unitamente alle motivazioni che hanno determinato la scelta, il GSD/SC e l'eventuale/i SSD a maggioranza assoluta dei/delle professori/esse di prima e seconda fascia, del personale ricercatore a tempo indeterminato, del personale ricercatore RTT e del personale ricercatore a tempo determinato di cui all' art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010.
5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti in merito ai GSD/SC e agli eventuali SSD, delibera l'assegnazione dei posti.

Art. 3

Natura e durata del contratto

1. Il personale RTT è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile (art. 24 co. 3 della Legge n. 240/2010). Il/la titolare del contratto può richiedere, entro la scadenza dello stesso, la proroga per un periodo non superiore al congedo obbligatorio di maternità.

Il contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.



2. Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/le studenti/esse è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4

Attivazione della procedura selettiva

1. La delibera del Dipartimento di attivazione della procedura selettiva deve contenere i seguenti elementi:

- a) specificazione del GSD/SC e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD;
- b) il Dipartimento di afferenza;
- c) la sede di svolgimento delle attività;
- d) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo e l'attività clinico assistenziale ove richiesta che saranno assegnati al personale ricercatore. Il bando potrà indicare l'eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
- f) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa, nonché l'indicazione del numero di ore di didattica frontale fino ad un massimo di 90 ore;
- g) in presenza di finanziamenti esterni, l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- h) la percentuale delle persone candidate da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento delle persone candidate;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che le persone candidate possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- j) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale al fine di accertarne l'adeguata conoscenza.
- k) ulteriori profili di qualificazione scientifica, didattica ed eventuale comprovata attività clinica assistenziale.

Tali profili saranno deliberati annualmente dal Consiglio di Dipartimento

- l) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del presente Regolamento.

Art. 5

Bando di selezione

1. I bandi sono emanati dal/la Rettore/trice, con proprio provvedimento, sono pubblicati all'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul sito www.unito.it e sono inviati al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti. Il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – Concorsi ed Esami.

2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dalla data di



pubblicazione del suddetto avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni, devono essere presentati attraverso le modalità telematiche, previste dal bando.

4. Il bando di selezione deve contenere:

- a) Il numero dei posti per i quali viene attivata la procedura;
- b) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- c) l'oggetto del contratto con eventuale specifico programma di ricerca in presenza di cofinanziamento esterno;
- d) la specificazione del GSD/SC e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD;
- e) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa;
- f) la percentuale delle persone candidate da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento dei candidati;
- g) indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- h) l'indicazione di un eventuale numero massimo di pubblicazioni;
- i) diritti e doveri del personale ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e previdenziale;
- j) il Dipartimento di afferenza e la sede;
- k) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- l) gli ulteriori profili di qualificazione scientifica, didattica ed eventuale comprovata attività clinica assistenziale di cui all'art. 4 lett. k)
- m) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del presente Regolamento.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione alle selezioni

1. Alle selezioni da RTT del presente Regolamento possono partecipare le persone candidate, anche cittadine di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

2. Il requisito prescritto al comma precedente deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

3. Alla selezione RTT non possono partecipare:

- a) coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/a professore/essa di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione della posizione ovvero con il/la Rettore/Rettrice, il/la Direttore/Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- b) i/le professori/esse universitari di prima e seconda fascia e i/le ricercatori/trici già assunti/e a tempo indeterminato, ancorché cessati/e dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti RTT;
- c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con



il/la Presidente, l'Amministratore/trice Delegato/a o un/a socio/a di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia la posizione.

Art. 7 Commissione giudicatrice

1. Le commissioni, nominate con decreto rettorale, sono costituite, garantendo ove possibile un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri. Il/La commissario/a, se appartenente ad un Ateneo straniero, dovrà essere inquadrato/a in un ruolo equivalente a quello richiesto per i/le componenti italiani /e e in un ambito corrispondente al GSD/SC oggetto della selezione.

La Commissione è composta da Professori/esse di I o II fascia in possesso dei requisiti necessari per conseguire l'Abilitazione Scientifica Nazionale da Professore Ordinario.

I criteri e parametri considerati sono quelli dell'ultima tornata valida di Abilitazione Scientifica Nazionale.

2. I/Le componenti sono designati/e dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura e devono essere afferenti al SSD e SC/GSD oggetto della procedura, o in caso di impossibilità al solo GSD/SC o eventualmente al macrosettore.

Il Dipartimento designa un/a componente ed estrae gli altri due nominativi tra una o più rose pari al doppio dei nominativi da selezionare.

3. Per la nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono farne parte professori o professoresse che:

- abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;

- abbiano tra loro e/o con le persone candidate un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76;

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 6/11/2012 n. 190);

- abbiano rapporti di collaborazione con le persone candidate che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili:

- la circostanza per cui uno/a dei/le commissari/e siano coautori/trici della quasi totalità delle pubblicazioni di un/una candidato/a e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

4. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo e reso disponibile sul sito www.unito.it nella sezione "[Concorsi e selezioni](#)".

5. La commissione individua al suo interno un/a presidente/ssa e un/a segretario/a. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i/le componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un/a componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del/lla Rettore/trice.



6. Le commissioni svolgono i lavori avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale per lo svolgimento di tutte le sedute secondo quanto disposto dal “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia e delle selezioni pubbliche per ricercatori” emanato con D.R n. 4661 del 6/9/2023.
7. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito di Ateneo. Il/La Rettore/trice può prorogare per una sola volta per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/la presidente/presidentessa della commissione. Decorso tale termine, il/la Rettore/trice dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il/la Rettore/trice riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
8. I/Le componenti della commissione in servizio presso l’Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I/Le componenti che siano esterni all’Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
9. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale sottoscritto da tutti/e i/le componenti.

Art. 8 Valutazione ai fini della selezione

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo la seguente modalità:
 - a) valutazione preliminare delle persone candidate con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011;
 - b) a seguito della valutazione preliminare le persone candidate comparativamente più meritevoli sono ammesse alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nella misura percentuale indicata nel bando - compresa tra il 10 e il 20 per cento del personale candidato stesso. Qualora l’applicazione della percentuale indicata nel bando di selezione produca un numero inferiore alle 6 unità, il numero delle persone candidate da ammettere alla discussione sarà pari a 6. Nel caso in cui il numero delle persone candidate alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e le persone candidate sono tutte direttamente ammesse alla discussione. L’elenco delle persone candidate ammesse alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all’ Albo ufficiale dell’Ateneo almeno quindici giorni prima della discussione e resi disponibili sul sito www.unito.it nella sezione "[Concorsi e selezioni](#)";
 - c) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle persone candidate ammesse.
2. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione e l’accertamento della lingua straniera da parte delle persone candidate sono pubblici. La discussione avviene in via telematica secondo quanto disposto dal “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia e delle selezioni



pubbliche per ricercatori” emanato con D.R n. 4661 del 6/9/2023.

3. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni sarà effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

4. La commissione, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare delle persone candidate, di cui alla precedente lettera a), nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle persone candidate ammesse alla discussione pubblica, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011.

Il punteggio è determinato in 100 punti.

La commissione può attribuire alle pubblicazioni e alla consistenza complessiva della produzione scientifica un punteggio compreso tra il 70% e il 50% del punteggio massimo. La Commissione può attribuire ai titoli scientifici di cui al D.M. n. 243/2011 e al curriculum un punteggio compreso tra il 30% e il 50% del punteggio massimo.

Dei criteri verrà data adeguata pubblicità sul sito web dell'Ateneo www.unito.it nella sezione "[Concorsi e selezioni](#)".

5. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli scientifici di cui al D.M. n. 243/2011 e al curriculum e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle persone candidate ammesse alla discussione nonché alla consistenza complessiva della produzione scientifica, la commissione formula una graduatoria di merito individuando il/la vincitore/trice.

La valutazione si intende positiva se la persona candidata avrà conseguito un punteggio pari o superiore al 50% del punteggio massimo.

6. A parità di punteggio si fa riferimento alla normativa di carattere generale per il pubblico impiego.

7. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni e sono trasmessi tempestivamente all'ufficio competente. Tali atti sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web entro 30 giorni dalla consegna dei verbali. Il decreto di approvazione viene trasmesso al Dipartimento richiedente, ai fini della chiamata di competenza.

Art. 9 Proposta di chiamata

1. La formulazione della proposta di chiamata avviene da parte del Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei/le professori/esse di prima e seconda fascia, nel primo consiglio utile e comunque entro trenta giorni dall'approvazione degli atti; la proposta di chiamata viene successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La presa di servizio decorre secondo le date stabilite dagli Organi di Governo.

3. Il contratto per la funzione di RTT è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione atti, termine di conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'Università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo GSD/SC in relazione al Dipartimento interessato.



4. In caso di rinuncia alla chiamata o alla presa di servizio, il Dipartimento che ha richiesto il bando formula, con le modalità previste al comma 1, una nuova proposta di chiamata basata sulla graduatoria di merito di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento.

Art. 10

Oggetto del contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto per la funzione di personale ricercatore universitario deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
- b) le modalità di svolgimento delle ore di didattica e di didattica integrativa nell'ambito delle 350 ore di impegno annuo complessivo previste per il regime di tempo pieno e le 200 ore previste per il regime di tempo definito secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento;
- c) il trattamento economico complessivo;
- d) il trattamento previdenziale ed assistenziale;
- e) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
- f) il GSD/SC e il SSD di riferimento, nonché l'eventuale programma di ricerca indicato nel bando di selezione;
- g) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 13.

2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al/alla Responsabile del Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.

Trascorso il termine suddetto il personale ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al/la Magnifico/a Rettore/rice. In caso di mancato preavviso il personale ricercatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un'indennità sostitutiva dell'importo di € 50 per ogni giorno di mancato preavviso.

3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento.

4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/le studenti/esse, è pari a 1.500 ore annue per il personale ricercatore a tempo pieno e a 750 ore per il personale ricercatore a tempo definito. Il personale ricercatore articola la prestazione lavorativa di concerto con il/la responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato periodicamente in relazione al progetto di ricerca e validato dal/la responsabile scientifico/a della ricerca.

L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/le studenti/esse avviene:

- a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica (moduli o corsi curriculari);
- b) tramite il registro informatizzato delle attività didattiche (RIAD).



5. Il personale ricercatore è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e agli altri obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
7. I RTT godono dell'elettorato attivo e passivo secondo le norme statutarie previste per il personale docente.
8. I RTT assunti con regime di tempo pieno, possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, a regime a tempo definito previa domanda da presentare al/la Rettore/trice sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Il/La Rettore/trice, previa acquisizione del parere del Dipartimento, dispone con proprio decreto.

Art. 11 Trattamento economico

1. Ai RTT spetta il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari a quello iniziale spettante al personale ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento.
2. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

Art. 12 Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:
 - a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - b) con la titolarità di assegni/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) con la titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia, salvo autorizzazione del Rettore, sentito il/la Direttore/trice del Dipartimento. Sono in ogni caso consentite le attività di didattica integrativa di durata non superiore alle 10 ore;
 - d) con borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - e) con la titolarità di contratto annuale di formazione specialistica.
2. Ai RTT a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del/la Rettore/trice, su parere vincolante del/la Direttore/trice del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto del divieto di concorrenza e in assenza di conflitti di interessi.
3. I RTT a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo, anche continuative, purché non determinino situazione di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.
4. Ai RTT, a seconda del regime di impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal vigente Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extra-istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori universitari.



5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 13 Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro costituito per i fini previsti dal Regolamento si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque nei seguenti casi:

- recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione scritta;
- mancata presa di servizio nel termine assegnato, salva la concessione di una proroga per comprovati e giustificati motivi di impedimento;
- gravi inadempienze del RTT nello svolgimento della propria attività o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- mancata presentazione della documentazione di rito all'atto dell'assunzione entro i termini previsti e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell'interessato/a per i casi di comprovato impedimento.

Art. 14 Valutazione ai fini della chiamata a professore/ssa associato/a

1. Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato/a presentata al Dipartimento di afferenza, il/la titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore/ssa di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010.

Per i titolari dei contratti RTT, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, il/la titolare del contratto è inquadrato/a, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori/esse associati/e.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica. La prova verterà su un argomento, a scelta della commissione, tra una rosa di temi proposti dalla persona candidata nel numero indicato nel bando (almeno tre), tali da coprire adeguatamente l'ambito del GSD/SC di riferimento.

2. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli/le studenti/esse e di eventuale



attività clinico assistenziale in conformità a quanto previsto dal D.M. di riferimento e nei successivi articoli da 16 a 19 del presente Regolamento.

3. L'avvio della presente procedura, di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010 e s.m.i., viene pubblicato per almeno 20 giorni sul sito web dell'Ateneo.

4. Alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un/a professore/ssa di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione della posizione, ovvero con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 15

Commissione giudicatrice e valutazione ai fini della chiamata a professore/ssa associato/a

1. Ai fini delle procedure valutative di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 e s.m.i., i/le tre componenti della Commissione giudicatrice sono designati/e dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura e devono essere afferenti al SSD e SC/GSD oggetto della procedura, o in caso di impossibilità al solo GSD/SC o eventualmente al macrosettore.

La Commissione è composta da Professori/esse di I fascia e da non più di un/a Professore/ssa di II fascia in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale. I criteri e parametri considerati sono quelli dell'ultima tornata valida di Abilitazione Scientifica Nazionale.

Le commissioni, nominate con decreto rettorale, sono costituite, garantendo ove possibile un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri. Il/La commissario/a, se appartenente ad un Ateneo straniero, dovrà essere inquadrato/a in un ruolo equivalente a quello richiesto per i/le componenti italiani/e e in un ambito corrispondente al GSD/SC oggetto della selezione.

Per gli altri aspetti relativi alla Commissione giudicatrice si richiamano i commi da 3 a 9 dell'art. 7 del presente Regolamento.

2. La valutazione avviene sulla base del curriculum, dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/Ile studenti/esse, e dell'eventuale attività clinico assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte dal personale ricercatore nell'ambito del contratto da RTT.

Tale commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati nel D.M. di riferimento.

3. In deroga all'art. 7 del presente Regolamento la commissione conclude i lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

4. Il/La Rettore/trice può prorogare per una sola volta per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/la presidente/ssa della commissione.

Decorso tale termine il/la Rettore/trice dispone lo scioglimento della commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.



Art. 16

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Con riferimento all'attività valutativa di cui all'art.15, gli elementi oggetto di valutazione da parte della commissione e i punteggi minimi e massimi che possono essere attribuiti, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche e curriculum tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli/lle studenti/esse, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli/lle studenti/esse, tra 20 e 45;
- c) attività clinico assistenziali, ove richieste, tra 5 e 10.

Art. 17

Valutazione dell'attività didattica

1. Con riferimento all'attività valutativa di cui all'art.15, ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con le funzioni e gli standard di valutazione individuati dal Dipartimento.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli/lle studenti/esse, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale, delle tesi di dottorato e di scuola di specialità, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli/lle studenti/esse, le partecipazioni a commissioni Erasmus e le attività di orientamento e placement.

3. Vengono inoltre considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli/lle studenti/esse dei moduli o degli insegnamenti tenuti.

Art. 18

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum

1. Con riferimento all'attività valutativa di cui all'art.15, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti in coerenza con il GSD/settore per il quale si è bandita
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.



Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore/ricerca a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione del curriculum si terranno in considerazione eventuali ulteriori titoli non rientranti nelle categorie di cui al comma 1 del presente articolo anche in relazione alla coerenza con il GSD/SC e SSD.

3. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica della persona candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le funzioni e gli standard di valutazione individuati dal Dipartimento;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del personale ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 19

Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario

Con riferimento all'attività valutativa di cui all'art.15, la valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica delle persone candidate con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, nonché con le funzioni e gli standard di valutazione individuati dal Dipartimento. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 20

Fase finale



1. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione di punteggi agli elementi oggetto di valutazione.
2. La valutazione si intende positiva se la persona candidata avrà conseguito un punteggio pari ad almeno il 70% del punteggio massimo stabilito dalla commissione.
3. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale entro 30 giorni dalla consegna all'ufficio competente e sono resi pubblici sul sito web di Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Art. 21

Chiamata del/la candidato/a

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Dipartimento entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di professore/ssa associato/a del/la titolare del contratto. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei/le professori/esse di prima e seconda fascia.
2. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
3. La nomina in ruolo è disposta dal/la Rettore/trice con proprio decreto.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i GSD, i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.
2. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 14 co. 2 del presente Regolamento si continueranno ad applicare i criteri contenuti nel D.M. n. 344 del 04.08.2011 e nel D.M. n. 243 del 25.05.2011.
3. Ai sensi dell'art. 14 comma 6-septiesdecies del D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, fino al 31 dicembre 2026, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da personale ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022 n. 79 di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36.
4. Ai sensi dell'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, fino al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da personale ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.



5. Ai sensi dell'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. n. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022, fino al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi della normativa nazionale in tema di concorsi pubblici.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all' Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

IL RETTORE

(Prof. Stefano GEUNA)

*Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

Visto digitale:
per la Direzione Personale
la Direttrice
Teresa FISSORE